

DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 122 del 20 luglio 2017

Approvazione del nuovo modello regionale di segnalazione certificata di inizio attività, da presentare al Comune tramite il SUAP, per le strutture ricettive alberghiere: alberghi/hotel, villaggi albergo, residenze turistico alberghiere ed alberghi diffusi, ai sensi dell'art. 33 della L.r. 14 giugno 2013 n. 11, della DGR n. 807/2014 e DGR n. 1521/2014, ai sensi dell'articolo 33, della L.R. 14 giugno 2013 n. 11. Revoca del Decreto del Direttore della Sezione Turismo n. 10 del 2 aprile 2015.

[Turismo]

Note per la trasparenza:

Si approva il nuovo modello regionale per segnalare l'inizio dell'attività (SCIA) delle strutture ricettive alberghiere ai Comuni, tramite lo Sportello unico delle attività produttive (SUAP). Il modello contiene, per i nuovi titolari delle strutture ricettive, la nuova modalità semplificata di trasmissione telematica dati statistici con accreditamento d'ufficio presso la Regione, senza dover presentare ulteriore istanza.

Il Direttore

PREMESSO CHE

- in data 13 giugno 2014 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto (BUR) la DGR n. 807 del 27 maggio 2014, con oggetto: "*Classificazione delle strutture ricettive alberghiere. Nuova disciplina per le procedure, la documentazione e i requisiti di attribuzione del livello e categoria ai sensi degli articoli 29, 31, 32, 33 e 34 della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto". Deliberazione n.10/CR dell'11 febbraio 2014*";
- la citata DGR n.807/2014, attribuisce al Direttore della Sezione regionale Turismo l'approvazione, con proprio decreto, del modello regionale relativo al modulo per la segnalazione certificata di inizio attività, (SCIA);
- la legge regionale n. 11 del 2013, art. 33, prevede che chiunque intende esercitare un'attività ricettiva, dopo aver ottenuto la classificazione ai sensi dell'art.32 della l.r. n. 11/2013, presenta al Comune la SCIA, su modello regionale, ai sensi dell'articolo 19 della legge n. 241/1990;
- tale modulo di SCIA deve contenere i dati, per individuare il titolare della struttura ricettiva, i relativi requisiti morali previsti dalle leggi statali, la localizzazione e le principali caratteristiche della struttura ricettiva classificata che ne consentano l'esercizio, nonché il relativo periodo di apertura al pubblico, in conformità agli articoli 31,32,33 e 34 della l.r.n.11/2013;
- copia della SCIA, ai sensi del comma 11 dell'articolo 34 della l.r. n.11/2013, deve essere esposta in modo visibile al pubblico nella struttura ricettiva;
- il Direttore della Sezione regionale Turismo ha approvato il suddetto modulo di scia con Decreto n.10 del 2 aprile 2015, pubblicato sul BUR n. 36 del 2015;

CONSIDERATO

- che il settore turistico presenta un'elevata dinamicità e ricambio della titolarità nella gestione delle strutture ricettive, e che pertanto, ad ogni nuova apertura o subentro, il titolare deve presentare oltre alla Scia, anche domanda di accredito al sistema di rilevazione regionale per la registrazione dei flussi turistici a scopo statistico ISTAT;
- che il sistema informativo regionale, ed in particolare il Sistema Informativo Regionale Turistico, è in fase di aggiornamento per informatizzare le principali procedure amministrative al fine di ridurre e semplificare sia gli adempimenti per gli operatori turistici sia la fase istruttoria per gli uffici competenti;
- che l'introduzione nella Scia dell'informativa "Accesso al sistema informativo regionale del turistico e relative abilitazioni" consente agli uffici provinciali/Città Metropolitana di accreditare direttamente il nuovo titolare, evitando di dover inviare ulteriore specifica istanza;
- che con la suddetta modifica, il titolare riceve direttamente nella casella e-mail dichiarata, le sue credenziali necessarie per accedere al sistema regionale di rilevazione ed inserire i dati sui flussi turistici;
- che a tal fine risulta necessario aggiornare il suddetto modello inserendo, in particolare, le seguenti modifiche all'**Allegato A** del decreto:
- a pagina 1 della Sezione "Dati del dichiarante" la seguente specificazione: "*Indirizzo e-mail presso il quale verranno inviate le credenziali di accesso al SIRT - art. 13 L.R. 11/2013*";

- a pagina 9, viene inserita la nuova procedura: "*Accesso al Sistema Informativo regionale del Turismo e relative abilitazioni*" nella quale viene specificata la nuova modalità di trasmissione telematica dei dati statistici;
- che vengono inoltre effettuate alcune modifiche di aggiornamento, anche normativo, del modulo, finalizzate ad uniformare lo stesso ai modelli di SCIA approvati recentemente per il settore turistico;

RITENUTO OPPORTUNO

- sostituire il modello di SCIA, approvato con il Decreto del Direttore della Sezione Turismo n.10 del 2 aprile 2015 per le strutture ricettive alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, con un nuovo modello che comprenda anche la nuova modalità di trasmissione telematica dei dati statistici per l'accreditamento d'ufficio presso la Regione da parte dei titolari delle strutture ricettive alberghiere;
- approvare, conseguentemente, il modello regionale di SCIA per le strutture ricettive alberghiere, contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, da presentare al Comune tramite il SUAP;
- revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.10 del 2 aprile 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- confermare, a tutela dell'affidamento dei titolari degli alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, la validità formale delle relative segnalazioni certificate di inizio attività, presentate al Comune, tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.10/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- disporre che il modello regionale di SCIA, contenuto nell'**Allegato A** sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
- inserire il citato **Allegato A** sul portale: www.impresainungiorno.it
- pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/;

VISTI

- la l.n.241/1990; la l.r. n.11/2013, il DPR n.445/2000; il DPR n.380/2001; il DPR n.160/2010; la DGR n.807/2014, la DGR n.1521/2014; il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.10 del 2 aprile 2015;

decreta

1. di approvare, per le motivazioni di cui alla premessa, il modello regionale di SCIA contenuto nell'**Allegato A** al presente provvedimento, da presentare al Comune tramite il SUAP;
2. di disporre che il modello regionale di SCIA, contenuto nell'**Allegato A**, sia obbligatorio dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
3. di revocare, per i motivi citati in premessa, il Decreto del Direttore della Sezione regionale Turismo n.10 del 2 aprile 2015, con efficacia revocatoria decorrente dalla data di pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
4. di confermare, per i motivi citati in premessa, per gli alberghi/hotel, villaggi albergo e residenze turistico alberghiere, la validità formale delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) presentate al Comune, tramite il SUAP, in conformità al citato Decreto n.10/2015, prima della pubblicazione sul BUR del presente provvedimento;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale;
6. di inserire il citato **Allegato A** sul portale : www.impresainungiorno.gov.it ;
7. di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione ed inserirlo nel portale regionale www.regione.veneto.it/web/turismo/ .

Claudio De Donatis